



Tribunale di Milano
Seconda Sezione Civile

Il Giudice Designato

Vista l'istanza del ricorrente

[C.F. ██████████] elettivamente domiciliato in
MILANO VIA CREMA, 15

con l'avv. **ALESSANDRA PACI**

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata da ██████████

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

vista l'integrazione depositata;

rilevato che l'istanza è stata depositata unitamente al coniuge ██████████

rilevato che nelle more di concessione dei termini per l'integrazione è entrata in vigore la L. 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del decreto legge n. 137/2020 che ha introdotto nella L. n. 3/2012 l'art. 7 bis in materia di sovraindebitamento familiare dal seguente tenore:

"1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi";

ai sensi dell'art. 4 ter comma 2 della norma sopra richiamata, la presente disposizione si applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore;



ritenuto, anche in applicazione delle norme appena enunciate, che le due istanze possono essere trattate simultaneamente, a condizione che le masse attive e passive rimangano distinte, in forza del potere di coordinamento per connessione esercitato dal giudice, quale manifestazione del principio di economia processuale e di risparmio dei costi prededucibili per l'accesso alle procedure ed espressamente sancito dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del decreto legge n. 137/2020 che ha introdotto nella L. n. 3/2012 l'art. 7 bis in materia di sovraindebitamento familiare;

ritenuto che l'esigenza di trattare in maniera distinta le masse attive e passive dei due debitori civili comporta che siano previsti meccanismi di pagamento che assicurino che la massa attiva di un coniuge non vada a soddisfare il passivo dell'altro, salvo il pagamento di quei debiti avvinti dal vincolo della solidarietà;

rilevato che con la memoria integrativa parte ricorrente ha adeguatamente distinto le masse pur precisando che i coniugi sono coniugati in regime di comunione dei beni con i conseguenti effetti di legge quanto al regime delle obbligazioni contratte, ancorché singolarmente da un coniuge ma nell'interesse della famiglia;

tanto premesso, ritenuto che per effetto della integrazione, la ricorrente ha distinto le masse attive ed in particolare ha precisato di essere comproprietaria insieme al coniuge di una autovettura [redacted], e di un reddito personale annuo pari ad euro 11.600,00 circa, del quale –detratte le spese per il sostentamento familiare- euro 104,00 mensili vengono destinati al pagamento dei creditori;

ritenuto quanto alla determinazione delle spese necessarie per il sostentamento della ricorrente che il nucleo familiare della ricorrente è composto dal marito [redacted] titolare di reddito da lavoro dipendente pari ad euro 19.600 annui e da una figlia minore di circa 6 anni, e l'OCC ha quantificato la spesa media mensile familiare in euro 2.319,00 mensili, la cui misura appare congrua alla luce delle ulteriori integrazioni disposte quanto ai giustificativi delle spese;

ritenuto che l'OCC/liquidatore debba immediatamente riferire al Tribunale in caso di mutamento delle condizioni economiche, al fine di effettuare un eventuale incremento delle somme da destinare mensilmente al soddisfacimento dei creditori;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, rimettendo comunque al Liquidatore di operare le opportune verifiche;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

ritenuto che non essendovi beni da liquidare in senso tecnico (ad eccezione della autovettura) può essere nominato liquidatore lo stesso OCC al fine di contenere le spese prededucibili e con



compenso da corrispondersi con riguardo ai criteri indicati nella norma sul sovraindebitamento familiare sopra richiamata

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies L. n. 3/2012 a carico di ██████████

2) nomina liquidatore l'avv. Giuseppina Graci;

3) dispone che il liquidatore:

-proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3/2012;

4) dispone che fino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 L. n. 3/2012 diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

5) ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e al liquidatore l'esecuzione di ogni conseguente formalità;

6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

7) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al liquidatore con le prassi d'uso.

Milano, 12.1.2021

Il Giudice
Dott. Vincenza Agnese



Tribunale di Milano
Seconda Sezione Civile

Il Giudice Designato

Vista l'istanza del ricorrente

[REDACTED] [C.F. [REDACTED]], elettivamente domiciliato in VIA
CREMA, 15

con l'avv. ALESSANDRA PACI

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata da FOTI EMANUELE

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

vista l'integrazione depositata;

rilevato che l'istanza è stata depositata unitamente al coniuge [REDACTED]

rilevato che nelle more di concessione dei termini per l'integrazione è entrata in vigore la L. 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del decreto legge n. 137/2020 che ha introdotto nella L. n. 3/2012 l'art. 7 bis in materia di sovraindebitamento familiare dal seguente tenore:

"1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi";

ai sensi dell'art. 4 ter comma 2 della norma sopra richiamata, la presente disposizione si applica anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore;

ritenuto, anche in applicazione delle norme appena enunciate, che le due istanze possono essere trattate simultaneamente, a condizione che le masse attive e passive rimangono distinte, in forza



del potere di coordinamento per connessione esercitato dal giudice, quale manifestazione del principio di economia processuale e di risparmio dei costi prededucibili per l'accesso alle procedure ed espressamente sancito dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del decreto legge n. 137/2020 che ha introdotto nella L. n. 3/2012 l'art. 7 bis in materia di sovraindebitamento familiare;

tanto premesso, ritenuto che per effetto della integrazione, il ricorrente ha distinto le masse attive ed in particolare ha precisato di essere comproprietario insieme al coniuge di una autovettura [redacted] e di un reddito personale annuo pari ad euro 19.600, del quale – dedotte le spese per il sostentamento familiare- euro 176,00 mensili vengono destinati al pagamento dei creditori;

ritenuto quanto alla determinazione delle spese necessarie per il sostentamento della ricorrente che il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla moglie [redacted], titolare di reddito da lavoro dipendente pari ad euro 11.600 annui e da una figlia minore di circa 6 anni, e l'OCC ha quantificato la spesa media mensile familiare in euro 2.319,00 mensili, la cui misura appare congrua alla luce delle ulteriori integrazioni disposte quanto ai giustificativi delle spese;

ritenuto che l'OCC/liquidatore debba immediatamente riferire al Tribunale in caso di mutamento delle condizioni economiche, al fine di effettuare un eventuale incremento delle somme da destinare mensilmente al soddisfacimento dei creditori;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

ritenuto che non essendovi beni da liquidare in senso tecnico (ad eccezione della autovettura) può essere nominato liquidatore lo stesso OCC al fine di contenere le spese prededucibili e con compenso da corrispondersi con riguardo ai criteri indicati nella norma sopra richiamata in materia di sovraindebitamento familiare;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies L. n. 3/2012 a carico di [redacted]

2) nomina liquidatore l'avv. Giuseppina Graci;

3) dispone che il liquidatore:

-proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3/2012;



4) dispone che fino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 L. n. 3/2012 diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

5) ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e al liquidatore l'esecuzione di ogni conseguente formalità;

6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

7) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC/liquidatore con le prassi d'uso.

Milano, 12.1.2021

Il Giudice
Dott. Vincenza Agnese